



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 del Reg.	Oggetto: Istituzione elenco comunale avvocati di fiducia. Approvazione Avviso e Disciplinare..
Data 10.05.2016	

L'anno Duemilasedici il giorno 10 del mese di MAGGIO alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	SABATINO Monica		SI
2)	MORELLI Giovanni Battista	SI	
3)	TEMPO Sergio	SI	
4)	CANNATA Gianluca		SI
5)	RUBINO Antonio	SI	
6)	PATI Emma	SI	
	Totale	04	02

Assume la Presidenza il Vice Sindaco Dott. Giovanni Battista MORELLI e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Affari Legali* avente ad oggetto: *Istituzione elenco comunale avvocati di fiducia. Approvazione Avviso e Disciplinare.*;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

DELIBERA

- 1) **APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. *Affari Legali* avente ad oggetto: *Istituzione elenco comunale avvocati di fiducia. Approvazione Avviso e Disciplinare.*
- 2) **ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;

ED INOLTRE;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;
Sulla proposta del Presidente;
Con separata, unanime votazione.

DELIBERA

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



CITTA' DI AMANTEA (Prov. di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Istituzione elenco comunale avvocati di fiducia. Approvazione Avviso e Disciplinare

L'Ufficio Proponente

Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto.

Data 10.5.2016

Ass.re al Contenzioso
Dott. Sergio Tempo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
- Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 – T.U.E.L.

Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere:.....

Data 10.5.2016

Il Responsabile: (Dr. Maria Ajoè)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L.
Art.6 regolamento di Contabilità

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:.....

Data 10.5.2016

Il Responsabile: Dr. Gaetano Vigliatore

Intervento cap...../PEG

Bilancio Corrente Esercizio –

Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

- somma stanziata

- variaz. In aumento.....

- variaz. In diminuzione.....

- somme già impegnate.....

- somma disponibile.....

Data

Il Responsabile: Dr. Gaetano Vigliatore

Data e ora della seduta Determinazione dell'organo deliberante

<u>10.5.2016</u> ore <u>12</u>	SI APPROVA LA PROPOSTA				
Sabatino	Morelli	Tempo	Pati	Rubino	Cannata

Deliberazione n° <u>93</u>	Presenti n° <u>4</u>	Voti Favorevoli n° <u>4</u>	Voti Contrari n° <u>0</u>	Astenuti n° <u>0</u>	Imm. Esecutiva <u>0</u>	Capigruppo <u>0</u>	Prefettura
----------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	------------

Rimettere copia delibera
1) Resp. Ufficio Legale
2) Responsabile Settore Finanziario

Il Segretario Generale
(Dr. [Signature])

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso

Che una delle novità del nuovo codice dei contratti, il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'Ente quale appalto di servizi;

Che l'art. 17, comma 1, lett. d, del D.Lgs. n.50/2016 prevede testualmente:

"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: [...]

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; [...]"

Che il previgente codice dei contratti (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) invece collocava; nell'allegato elenco II B relativo ai c.d. appalti di servizi parzialmente esclusi", i "servizi legali";

Valutato che l'art. 17 del d.lgs. 50/2016 travolge l'interpretazione della Quinta sezione, qualificando espressamente l'incarico di rappresentanza processuale dell'ente come appalto di servizi;

Considerato

che nel nostro Ente non è presente il servizio avvocatura e che quindi il ricorso ai servizi legali esterni deve essere regolamentato;

che l'elemento della fiduciarità, messa alla porta dalla espressa qualificazione dell'incarico di difesa in giudizio dell'ente, non può rientrare per la finestra dell'ammissibilità dell'affidamento per le soglie di valore più basso (che ricomprende la maggior parte degli incarichi di difesa in giudizio): l'onere di motivare l'atto e l'esigenza di rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, ancorché mitigati per gli affidamenti di minore importo, escludono l'affidamento *intuitu personae* dell'incarico difensivo, dovendosi propendere per una minima proceduralizzazione degli affidamenti che valorizzi curriculum e rotazione dei professionisti.

Che quest'ultima considerazione induce anche a rivedere l'impostazione giurisprudenziale prevalente che, negli enti locali, riconosce in capo al legale rappresentante (Sindaco, Sindaco Metropolitano, Presidente della Provincia) l'individuazione del difensore in giudizio riaffermando che il procedimento di individuazione del difensore deve essere di competenza del dirigente responsabile del settore, in applicazione dell'art. 107 d.lgs. 267/2000, trattandosi di atti di gestione;

CONSIDERATO CHE:

- E' interesse dell'Amministrazione istituire, l'elenco comunale degli avvocati di fiducia, per l'affidamento di incarichi legali ai sensi dell'art. 17 del D.L.vo n. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.
- Che l'art. 125 comma 11 del D. Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 all'art. 11 recita "*Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento*"Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), della legge n. 106 del 2011.

PRESO ATTO degli Artt. 10 bis e 10 ter del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori delle forniture e dei servizi in economia

PRESO ATTO della Sentenza del Consiglio di Stato n° 730/2012 la quale esplicita quanto segue "*...va, infatti, precisato, che il rappresentante legale dell'ente manifesta la volontà di costituirsi in un eventuale giudizio, ma non può anche provvedere alla nomina del difensore né interno, cosa che compete sicuramente al capo dell'ufficio legale, né esterno, vicenda che si articola, innanzitutto, in una dichiarazione che sussistono nella specie elementi per poter affidare la difesa tecnica all'esterno ad opera dell'ufficio legale e successiva nomina del difensore del libero foro, che compete necessariamente al capo dell'Ufficio Legale, trattandosi, niente di più e niente di meno, di un vero e proprio contratto di prestazione intellettuale, ricadente come tale nelle attività gestionali di competenza dei dirigenti dell'Amministrazione*"

VISTO l'art. 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n° 1 contenente "Disposizioni sulle professioni regolamentate"

CONSIDERATO CHE

- Si rende necessario istituire un elenco di legali di fiducia dell'Ente cui conferire incarichi legali

- Si rende necessario approvare il disciplinare che regola l'istituzione di un elenco Comunale di legali di fiducia cui conferire relativi incarichi che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa
- Ai fini dell'istituzione del sopra citato elenco si rende necessario approvare l' "Avviso Pubblico per l'istituzione di un elenco di legali di fiducia del comune" che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'all'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali)

DELIBERA

-per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. Istituire un elenco di avvocati di fiducia cui conferire incarichi legali
2. approvare il disciplinare che regola l'istituzione di un elenco Comunale di legali di fiducia cui conferire relativi incarichi che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
3. Di demandare al funzionario responsabile gli adempimenti successivi.



COMUNE DI AMANTEA

(*Prov. di Cosenza*)

Corso Umberto I cap 87032 Amantea (CS)

Tel. 0982 429229 FAX 0982 41013

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

ART. 1

Premessa

Il presente documento disciplina il conferimento degli incarichi per l'espletamento di attività di assistenza legale, compresa la rappresentanza e difesa in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice ordinario e amministrativo, ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

Il Servizio contenzioso intraprende qualsiasi azione prevista dalla legge per la tutela degli interessi e dei diritti del Comune di Amantea (CS)

Ogni Servizio per il tramite del Responsabile investe il Servizio Contenzioso delle problematiche che non possono essere risolte nell'ordinaria attività o compiti e che preludono o possono sfociare in contenzioso giudiziale.

Il Responsabile del Servizio interessato della problematica, a tal fine relaziona in modo circostanziato sulla questione fornendo l'eventuale documentazione utile per valutare la soluzione della stessa, in primis in fase stragiudiziale, ove ne ricorrono i presupposti, e in ultimo in sede giudiziale.

ART. 2

Requisiti per l'iscrizione nell'albo

Per l'affidamento di incarichi professionali esterni relativi alla rappresentanza e difesa degli interessi e diritti del Comune è istituito apposito Elenco aperto di professionisti e di studi associati professionali; in quest'ultimo caso il Comune di Amantea (CS) è tenuto a remunerare il compenso professionale di un solo professionista.

A tal fine il professionista al momento della richiesta di inserimento nell'elenco, indica la materia di specializzazione allegando un dettagliato curriculum professionale. L'albo conterrà tre sezioni:

1. Penale,
2. Civile,
3. Amministrativo.

indicando anche

Il legale potrà scegliere in quale delle sezioni essere inserito. La scelta può riguardare anche tutte e tre le sezioni.

I requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco sono i seguenti:

- a. essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
- b. non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente (vedi art.5 del presente disciplinare) né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- c. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- d. nell'esercizio della propria attività professionale, non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- e. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- f. non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;
- g. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione nell'Elenco comunale degli avvocati di fiducia devono presentare la documentazione, come da avviso pubblico.

L'Elenco ha validità fino al 31 gennaio di ciascun anno.

Il soggetto che intende rinnovare l'iscrizione deve presentare, entro il 31 gennaio, semplice richiesta di mantenimento nell'elenco con espressa dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente domanda.

ART.3

Motivi di sospensione e cancellazione dall'Elenco

Sospensione dall'Elenco

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Amantea potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Elenco. Della sospensione dall'elenco viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare
- d) rifiuto per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico a seguito dell'affidamento;
- e) mancato rinnovo alla scadenza.

Nei soli casi previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente la cancellazione dall'elenco viene comunicata al soggetto interessato.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, con particolare riferimento alle cause di esclusione ed ai requisiti di capacità nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme di cui all'art. 125, comma 12 del d.lgs. n. 163/2006.

ART. 4

Criteri di scelta del professionista

In relazione alla materia della controversia, gli incarichi sono conferiti dal Responsabile del Servizio contenzioso tenendo conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente, nonché dell'attività prestata in favore di pubbliche amministrazioni nello svolgimento di incarichi analoghi. I professionisti inseriti nell'Elenco saranno suddivisi in appositi sotto-elenchi per patrocinare cause dinanzi al 1) Giudice di Pace 2) Tribunale - Corte Appello - TAR 3) Consiglio di Stato -Cassazione in base alla loro scelta e abilitazione.

La scelta del professionista cui conferire l'incarico legale sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

- esperienze e specializzazioni risultanti dal curriculum-vitae.
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- principio di rotazione tra gli avvocati iscritti nell'elenco.

Il professionista incaricato può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è in facoltà del Comune escluderlo dal predetto elenco.

Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico può essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

In presenza di controversie riguardanti questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è fatta salva l'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dell'elenco.

ART.5

Situazioni di incompatibilità o contrasto con gli interessi dell'ente

L'iscrizione nell' Elenco è riservata esclusivamente ad avvocati iscritti all'Albo del Consiglio dell'Ordine.

Costituisce elemento di incompatibilità essere parte, patrocinare o curare interessi in cause o contenziosi nei confronti dei quali l'Amministrazione sta resistendo o promovendo la lite.

Ove il professionista versi in situazioni incompatibili o in contrasto con il presente disciplinare l'Ente procederà senza indugio alla revoca dell'incarico legale. LA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA' DEVE RIGUARDARE IL PROCEDIMENTO AFFIDATO OPPURE IL PATROCINIO DI INTERESSI AFFERENTI ALLA PARTE IN CAUSA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE.

ART.6

Prestazione professionale

Il legale si impegna ad aggiornare costantemente il Comune di Amantea , in persona del Responsabile del Servizio Affari Legali , circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e lo stato della lite.

Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti, informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.

La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile, secondo le disposizioni vigenti in materia.

I Professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del Comune di Amantea , nel rispetto dei vincoli del mandato ad litem, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:

- a. il Professionista deve partecipare a tutte le udienze ed in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;
- b. il Professionista può essere sostituito in udienza solo da colleghi di Studio e/o associati, con l'obbligo, in tal caso, di dare comunicazione delle generalità del medesimo;
- c. il Professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Amantea in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;
- d. il Professionista deve, al momento del conferimento dell'incarico, dichiarare l'assenza di situazioni d'incompatibilità rispetto all'incarico ricevuto;
- e. il Professionista deve anche successivamente all'affidamento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni d'incompatibilità sopravvenute;
- f. il Professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenano le attività processuali stesse;
- g. in caso di sentenza sfavorevole al Comune di Amantea, il Professionista, deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione;

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

ART. 7

Corrispettivi per gli incarichi legali

Il Servizio contenzioso provvederà a conferire incarico i quali, in funzione della complessità della lite non potranno essere superiori come importo economico al minimo tariffario dell'ordine

In caso di soccombenza parziale, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 15% rispetto al valore stabilito.

In caso di soccombenza completa, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 30% rispetto al valore stabilito.

In caso in cui la causa si concluda per incompetenza territoriale, per materia o per valore e comunque con sentenze di rito, la riduzione sarà del 40% rispetto al valore stabilito

All'atto del conferimento dell'incarico l'Amministrazione potrà liquidare un acconto, in ogni caso in misura non superiore al 20% del compenso complessivo che dovrà essere verosimilmente liquidato al termine del giudizio in base al valore della causa.

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà , dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella delle spese, diritti ed onorari di causa, nella quale dovrà dare conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale;

Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di apposita fattura.

ART.8

Mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010 e successive modifiche ed integrazione

Il decreto legislativo n. 28 del 4/3/2010, attuativo della riforma del processo civile di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69 disciplina il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale. La mediazione può essere: facoltativa, obbligatoria e giudiziale.

Questo Servizio nella gestione del contenzioso, ove ne sussistano i presupposti di legge, ricorrerà al suddetto istituto.

ART.9

Transazione delle controversie

Il Servizio Affari Legali per le cause pendenti, su parere scritto del legale incaricato, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva; per le controversie stragiudiziali sarà il servizio stesso a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, dell'*an debeatur* e del *quantum debeatur* al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare un aggravio di spese a carico dell'Ente;

ART. 10

Esecuzione delle sentenze

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa o definizione transattiva (vedi art. 9) se ne ricorrono gli estremi.

Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procederà, ai sensi dell'art.194 del D.L.vo 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio anche più volte durante l'esercizio, al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune con ulteriore aggravio di spese.

ART. 11

Riservatezza e trattamento dati personali

I Professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal Codice di Deontologia forense e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03 e s.m.i., nonché dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 60 del 6 Novembre 2008 (G.U. 24 Novembre 2008 n. 275).

I Professionisti, nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegnano altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Vice Sindaco
f.to Dott. Giovanni Battista MORELLI

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°338/2016) a partire dal **26.05.2016** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-- dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 – TUEL, con lettera n° **7707 del 26.05.2016**

Per la pubblicazione all'albo pretorio
F.to: **Francesco CORDIALE**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li **26.05.2016**.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **26.05.2016** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

1) decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

1) perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE